

1. Le Condizioni Generali di Contratto (CGC) disciplinano il rapporto contrattuale che nasce con l'acquisto di uno skipass stagionale del consorzio Ortler Ski Arena (OSA). Le CGC stabiliscono diritti e doveri in relazione all'utilizzo dello skipass stagionale 2025/26. Lo skipass stagionale è un titolo di trasporto a tempo determinato, che consente, nei comprensori OSA, l'utilizzo degli impianti di risalita in esercizio e – esclusivamente – delle piste da sci battute e controllate.
2. Lo skipass stagionale OSA ha una validità massima di sei mesi, di norma dal 1° novembre al 1° maggio dell'anno successivo. I periodi di apertura dei singoli comprensori del consorzio OSA possono variare a seconda della quota altimetrica, delle condizioni meteo e di innevamento. All'inizio della prevendita, tutti i comprensori OSA pubblicano i periodi di apertura programmati, che tuttavia non costituiscono garanzia di un numero minimo di giorni di esercizio. ([www.ortlerskiarena.com](http://www.ortlerskiarena.com))
3. In caso di fermo di singoli impianti o di singoli comprensori, maltempo, forza maggiore o chiusura anticipata, non è previsto alcun rimborso del prezzo pagato. È ammesso un rimborso parziale solo in caso di infortuni sugli sci comprovati da certificato medico, a condizione che la richiesta venga presentata entro il 15 febbraio.
4. Lo skipass stagionale OSA è un documento strettamente personale, munito di nome, cognome e foto del titolare. Lo skipass non può in alcun caso essere ceduto, prestato o scambiato, neanche a titolo gratuito. Non può essere né sostituito, né alterato o manomesso.
5. Il personale di servizio delle società di impianti di risalita e gli ispettori incaricati dall'OSA sono autorizzati a richiedere l'esibizione dello skipass stagionale OSA e a verificare l'identità del titolare mediante un documento d'identità valido con foto. Qualsiasi uso improprio comporta l'immediato ritiro, l'annullamento e la sospensione dello skipass. L'OSA si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento dei danni o di applicare una tassa amministrativa.
6. In caso di smarrimento dello skipass stagionale OSA, su richiesta del titolare verrà emesso un duplicato e la tessera originaria sarà disattivata. Per l'emissione è previsto il pagamento di una tassa amministrativa di 15 Euro. In singoli casi può essere richiesta una denuncia di smarrimento alla polizia.
7. I gestori degli impianti di risalita e delle piste non rispondono per un uso improprio o difforme dalle disposizioni vigenti. La responsabilità è esclusa per colpa lieve; rimane valida solo per dolo o colpa grave. I regolamenti esposti presso le stazioni a valle e le regole per l'utilizzo delle piste devono essere rispettati in ogni caso. Lo sci avviene a proprio rischio e pericolo.
8. Per l'acquisto di uno skipass stagionale OSA è richiesto un supporto dati a pagamento, disponibile presso i punti vendita. I supporti già in possesso, purché compatibili, possono essere riutilizzati e ricaricati. Il supporto dati diventa di proprietà dell'acquirente al momento dell'acquisto e non può essere né restituito né sostituito.
9. Per l'acquisto di uno skipass stagionale OSA sono necessari i seguenti dati personali: **nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza e indirizzo e-mail**. Questi dati servono per l'emissione e la gestione dello skipass. I dati personali (inclusi foto e dati di utilizzo) vengono trattati esclusivamente per l'esecuzione del contratto, la sicurezza e il controllo degli accessi. I dati vengono trasmessi solo nei limiti previsti dagli obblighi di legge. Si applica l'informativa sulla privacy dell'OSA, consultabile su [www.ortlerskiarena.com/datenschutz](http://www.ortlerskiarena.com/datenschutz).
10. In considerazione di una possibile emergenza sanitaria, dei relativi rischi e responsabilità, nonché delle incertezze sulla validità temporale delle disposizioni nell'esercizio delle attività economiche, la decisione sull'apertura degli impianti e delle piste è assunta in modo autonomo e a discrezione esclusiva dei singoli gestori dei comprensori OSA. In caso di restrizioni disposte dalle autorità si applicano le disposizioni di cui al punto 11.
11. In caso di chiusura totale di tutti i comprensori sciistici per disposizione delle autorità, l'OSA garantisce il rimborso del prezzo di acquisto. Il rimborso avviene esclusivamente tramite il comprensorio presso il quale lo skipass stagionale è stato acquistato. In caso di chiusura temporanea, i clienti hanno diritto a un rimborso parziale. I giorni di sci usufruiti fino alla chiusura vengono detratti dal prezzo di acquisto, nella misura di 35 Euro per gli adulti, 30 Euro per i senior, 20 Euro per i giovani, 15 Euro per i bambini e 13 Euro per i bambini con skipass familiare. Da tale regolamento sono esclusi i titolari che abbiano utilizzato interamente lo skipass (oltre 11 primi ingressi). I rimborsi avvengono esclusivamente in forma non contante ed entro 30 giorni dalla richiesta.
12. Il titolare dello skipass stagionale OSA dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le presenti CGC.
13. Si applica esclusivamente il diritto italiano. Foro competente per tutte le controversie è Bolzano. In caso di versioni multilingue delle presenti CGC, fa fede la versione in lingua tedesca.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_